



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Misure urgenti in materia di organizzazione della Regione”.

Testo ddl

Indice

Capo I - Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”

- Art. 1** – Inserimento dell'art. 8bis (Valutazione della dirigenza)
- Art. 2** - Modifiche all'art. 13 (Strutture dell'Amministrazione regionale)
- Art. 3** - Inserimento dell'art. 13bis (Comitato di coordinamento delle Direzioni generali)
- Art. 4** - Sostituzione dell'art. 15 (Piano del fabbisogno di personale - dotazioni organiche)
- Art. 5** – Inserimento dell'art. 15bis (Variazione dei contingenti organici delle Direzioni generali)
- Art. 6** - Sostituzione dell'art. 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche delle agenzie e degli enti regionali)
- Art. 7** - Modifiche all'art. 26 (Unità di progetto)
- Art. 8** - Modifica dell'art. 28 (Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale)
- Art. 9** - Modifiche all'art. 30 (Sostituzione dei Direttori generali)
- Art. 10** – Disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti e del personale

Capo II – Interventi vari

- Art. 11** - Modifiche all'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 “Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale”.
- Art. 12** – Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 “Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles”.
- Art. 13** - Trasferimento competenze in materia di società dell'informazione.

- Art. 14** – Norma finanziaria



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Capo I

Modifiche e integrazione alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione"

Art. 1

Inserimento dell'articolo 8bis (Valutazione della dirigenza)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 è inserito il seguente:

"Art. 8bis (Valutazione della dirigenza)

1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato.
2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dai principi vigenti in materia e in particolare:
 - a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo;
 - b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
 - c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione".

Art. 2

Modifiche all'articolo 13 (Strutture dell'Amministrazione regionale)

1. L'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Strutture dell'Amministrazione regionale)

1. La Giunta regionale definisce le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.
2. Il numero massimo delle Direzioni generali è determinato in ventiquattro.
3. In ciascun Assessorato è istituita almeno una Direzione generale. Fermo restando il numero massimo di cui al comma 2, nella Presidenza può essere istituito un numero di Direzioni generali pari al 30 per cento di quelle istituite.
4. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Amministrazione agli obiettivi di governo, le Direzioni generali sono istituite, modificate e soppresse con Decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

organizzazione e di personale.

5. I Direttori generali dispongono di un ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione.

6. La dotazione organica dirigenziale è definita dalla Giunta regionale tenendo conto del fabbisogno connesso agli obiettivi e alle risorse assegnati alle Direzioni generali, ai Servizi e alle Unità di progetto.

7. I Servizi sono istituiti, modificati o soppressi dal Direttore generale, di intesa con il Direttore generale competente in materia di organizzazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6.

8. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o sopprese, con provvedimento del Direttore generale responsabile della struttura.

Art. 3

Inserimento dell'articolo 13bis (Comitato di coordinamento delle Direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 è inserito il seguente:

“Art. 13bis (Comitato di coordinamento delle Direzioni generali)

1. Al fine di assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione, è istituito il Comitato di coordinamento delle Direzioni generali.

2. Il Comitato è composto dai Direttori generali ed è presieduto dal Direttore generale della Presidenza.

3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in merito:

- a) alla definizione dei procedimenti che richiedono integrazione e apporti intersettoriali;
- b) alle esigenze organizzative per il funzionamento delle Direzioni.”

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 15 (Piano del fabbisogno di personale – dotazioni organiche)

1. L'articolo 15 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Piano del fabbisogno di personale - dotazioni organiche)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, determina e aggiorna le dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e, di concerto con l'Assessore competente in materia ambientale, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sulla base delle dotazioni organiche così determinate, la Giunta approva il Piano triennale del fabbisogno del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

personale.

2. Il Piano, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le Direzioni generali in modo funzionale al conseguimento degli obiettivi dell'azione di governo”.

2. Il comma 01 dell'articolo 54 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 è abrogato.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 15bis (Variazione dei contingenti organici delle Direzioni generali)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 è inserito il seguente:

"Art. 15 bis (Variazione dei contingenti organici delle Direzioni generali)

1. I contingenti organici di ciascuna Direzione generale di cui all'art. 15, comma 1, ferma la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, possono essere modificati con decreto dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale su conforme deliberazione della Giunta regionale, in seguito a:

- a) trasferimenti o modifiche delle competenze;
- b) interventi di riorganizzazione o razionalizzazione dei processi di lavoro;
- c) cessazioni dal servizio o collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato;
- d) esigenze di riequilibrio dei contingenti conseguenti alle attività di cui alle lettere a), b) e c);
- e) su motivata proposta degli Assessori competenti per materia.

2. La Direzione generale competente in materia di personale, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, dandone adeguata pubblicità, attiva prioritariamente procedure di trasferimento a domanda e, in mancanza di richieste, d'ufficio”.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche delle agenzie e degli enti regionali)

1. L'articolo 16 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Strutture organizzative e dotazioni organiche delle agenzie e degli enti regionali)

1. Gli Enti e le Agenzie regionali definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, ad eccezione di quelle concernenti gli organi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24.

2. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n.14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).”

Art. 7

Modifiche all'articolo 26 (Unità di progetto)

1. L'articolo 26 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 (Unità di progetto)

1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, possono essere costituite Unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente dell'amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri di funzionamento, la composizione, le modalità di formazione, la durata delle Unità di progetto e ne individua gli obiettivi.

Art. 8

Modifiche all'articolo 28 (Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale)

1. All'articolo 28, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 dopo le parole del “corpo medesimo” sono aggiunte le seguenti “ovvero a dirigenti dell'Amministrazione o degli Enti, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del corpo Forestale, ferma restando l'applicazione dell'art. 29 della presente legge”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 30 (Sostituzione dei Direttori generali)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 è sostituito dai seguenti:

“1. In caso di vacanza, le funzioni di Direttore generale sono esercitate per un massimo di 90 giorni da altro dirigente della medesima Direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate per un massimo di 90 giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di Direttore di servizio.

1bis. Il Direttore generale, all'atto del proprio insediamento, designa con apposito provvedimento il dirigente della Direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direttore di servizio.

1ter. Nel caso di esercizio delle funzioni per oltre 45 giorni da parte del sostituto, a questi compete, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico più favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate.”

Art. 10

Disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti e del personale

1. Nel comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31:

- a) le parole «nonché quelle di studio, ricerca e consulenza» sono abrogate;
- b) le parole «dell'Amministrazione» sono sostituite «del sistema Regione di cui all'art. 39».

2. Nell'art. 33bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31:

- a) nel comma 1, le parole «dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali del comparto» sono sostituite dalle seguenti «del sistema Regione di cui all'art. 39»;
- b) nel comma 2, le parole «dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti» sono sostituite dalle seguenti «del sistema Regione di cui all'art. 39».

3. L'articolo 39 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 è sostituito dal seguente:

“Art. 39 (Mobilità dei dirigenti e del personale all'interno del sistema Regione)

1. Ai fini della mobilità, si intende per sistema Regione l'insieme dell'Amministrazione, delle agenzie e degli enti pubblici regionali.

2. Il personale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, può essere trasferito, a domanda o d'ufficio, tra le Direzioni generali dell'Amministrazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti dei contingenti definiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 e dell'articolo 15bis.

3. Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale, anche mediante compensazione del contributo di funzionamento. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la gestione delle procedure di trasferimento su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

4. Nel sistema Regione possono essere stipulate apposite intese per la temporanea assegnazione di personale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo. Le intese, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione.”



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. L'articolo 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 2014, n. 6 "Modificazioni gli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998", è sostituito dal seguente:

"Art. 40 (Mobilità dei dirigenti e del personale tra il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni)

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 38bis, le amministrazioni del sistema Regione possono disporre il comando di proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, verso le altre pubbliche amministrazioni.

2. Le amministrazioni del sistema Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziare in bilancio.

3. I comandi di cui ai commi 1 e 2 sono attivati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti i dipendenti interessati, con provvedimento del Direttore generale competente in materia di personale.

4. Le amministrazioni del sistema Regione possono stipulare apposite intese con le altre pubbliche amministrazioni per la temporanea assegnazione di personale finalizzata all'attuazione di progetti di comune interesse. Le intese, della durata massima di tre anni, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta, prevedono oneri, compiti e modalità di esecuzione."

Capo II - Interventi vari

Art. 11

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988 "Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale".

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale" sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli uffici di Gabinetto sono costituiti da:

- a) un capo di Gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) un consulente;
- d) sei unità di personale individuato tra i dipendenti regionali, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;

2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, è costituito da:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a) un capo di Gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) tre consulenti, di cui uno con funzioni di raccordo istituzionale con gli organismi nazionali, interregionali e regionali;
- d) quattordici unità di personale individuato tra i dipendenti regionali, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
- e) un ufficio del cerimoniale costituito da tre unità di personale appartenenti all'amministrazione regionale.

Art. 12

Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 "Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles"

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 "Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles" come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12" è sostituito dal seguente:

"1. Il contingente organico dell'ufficio di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale".

Art. 13

Trasferimento competenze in materia di società dell'informazione

1. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)" è abrogato.

Art. 14

Norma finanziaria

1. L'amministrazione regionale provvede all'attuazione della presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale nell'ambito delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 31 del 1998 ed iscritte in conto delle UPB S01.02.001 e S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.